

STATUTO FONDAZIONE LA SPERANZA ETS

ART. 1 - Denominazione, sede, durata e logo

È costituita su iniziativa dell'Associazione LA SPERANZA ONLUS oggi AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE con sede a CASTEL DI LAMA (AP) in Contrada COLLECCHIO n. 19 Codice fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro Imprese 01237130446 (d'ora in avanti "AMA- AQUILONE"), la **FONDAZIONE LA SPERANZA ETS** con sede a Sant'Elpidio a Mare (FM) in via Lungo Chienti n. 2822 ed avente codice fiscale 90067150442, d'ora in avanti "Fondazione".

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

La Fondazione è istituita e regolata ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" oppure CTS).

La Fondazione ha come suo logo-simbolo l'immagine disegnata di un sole nascente in un orizzonte marino con sovraimpresso un arcobaleno stilizzato e la scritta "La Speranza".

ART. 2 - Scopi

Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" oppure CTS).

Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

In particolare la Fondazione- tra le finalità descritte dall'Articolo 5 del CTS- potrà svolgere prevalentemente le seguenti attività:

- a) la prevenzione, la cura e la ricerca nel settore delle dipendenze patologiche, ivi comprese la gestione di comunità di recupero e di ambulatori per la cura di persone con dipendenza patologica;
- b) la cura e la ricerca nel settore degli interventi assistiti con animali (IAA), ivi compresa la gestione di centri per la formazione e l'erogazione degli IAA;
- c) la realizzazione, il finanziamento e la partecipazione a studi, ricerche e formazione anche in materia di dipendenze patologiche, ivi comprese le misure di sostegno e di inclusione socio-lavorativa per le persone tossicodipendenti;
- d) la promozione ed il finanziamento di eventi culturali a favore del territorio regionale (ad esempio AMAFESTIVAL)

ART. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 dello stesso decreto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste nell'articolo sub 2) e che tali caratteristiche di secondarietà e strumentalità siano menzionate nei documenti di bilancio (art. 87 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. 117/2017).

La Fondazione intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui a favore della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, società, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia strumentale al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
- e) promuovere iniziative di raccolta occasionale di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- f) ricercare eventuali collaborazioni con soggetti esterni, progetti e iniziative che siano conformi con le proprie finalità statutarie;
- g) porre in essere attività ed iniziative di informazione e comunicazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle attività ed alle iniziative poste in essere dalla Fondazione nei propri settori di attività;
- h) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dal fondatore in sede di costituzione;
- b) dalle erogazioni e liberalità ricevute, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri enti Pubblici e privati;
- d) da eventuali avanzi di gestione;
- e) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo
- f) dalle elargizioni, lasciti, donazioni, legati e oblazioni di beni mobili e immobili disposti in suo favore.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' inoltre impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali ed a garantirne la continuazione nel tempo.

ART. 5 -Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- a) redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- b) eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- c) contributi, in beni, in denaro ed in natura, dei soggetti intenzionati a supportare le attività della Fondazione;
- d) ogni eventuale provento, contributo, donazione o elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statuari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- e) eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche nonché dall'Unione Europea e da altri enti internazionali;
- f) entrate derivanti da eventuali attività connesse, accessorie e diverse;
- g) somme derivanti dalle raccolte occasionali di raccolta fondi;
- h) proventi derivanti da attività connesse poste in essere nei limiti consentiti dalla legge.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche, fatta eccezione per l'organo di controllo, sono gratuite; sarà riconosciuto a Presidente e Consiglieri il rimborso delle spese sostenute, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 12 (dodici) o, in alternativa, l'incarico potrà essere gratuito.

ART. 7 Presidente e vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione LA SPERANZA ETS, composto da un numero minimo di 3 (tre) Consiglieri e fino ad un massimo di 5 (cinque), è nominato da AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE con sede a Castel di Lama (AP) in Contrada Collecchio n. 19 Codice fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro Imprese 01237130446.

All'interno del Consiglio, i Consiglieri nominano il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio; il Presidente potrà rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

La carica di Presidente avrà durata di 4 (quattro) anni e potrà essere rieletto un numero illimitato di volte tra i Consiglieri.

In caso di sue dimissioni, la carica sarà rivestita dal Vice Presidente, che rimarrà in carica fino a fine mandato.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le decisioni che vengono deliberate;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, COME IL PRESIDENTE, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri ed ha la stessa durata del Presidente. Anche la sua carica potrà essere riconfermata un numero illimitato di volte.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare il Vice-Presidente per singoli atti o per categorie di atti, determinando i poteri dello stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni o in caso di dimissioni.

ART. 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione LA SPERANZA ETS, nominato da AMA-AQUILONE, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Qualora per dimissioni o per altre cause il Consiglio di Amministrazione dovesse raggiungere una quota inferiore alle 3 unità, AMA-AQUILONE dovrà nominare minimo un nuovo membro entro 30 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente, ai quali saranno attribuite le funzioni di cui all'articolo 7.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione, mettendo a disposizione, tempo, competenze, esperienze e professionalità, merito.

Art. 9 Ineleggibilità - Decadenza

Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c., non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Art. 10 Poteri

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare compete al Consiglio di:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente,
 - b) nominare il Segretario;
 - c) approvare il bilancio consuntivo
 - d) identificare i settori di attività della Fondazione;
 - e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
 - f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente statuto o nei casi dubbi;
 - g) approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche statutarie;
 - h) determinare le direttive per l'impiego delle risorse della Fondazione;
 - i) approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, eventuali regolamenti interni;
 - j) deliberare, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio; nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell'art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 e di quanto previsto dal codice civile in materia;
 - k) deliberare la strutturazione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, ivi compreso il potere di assumere/licenziare personale e collaboratori, nominare consulenti, determinandone il relativo trattamento giuridico ed economico entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97 e articolo 8 comma 3 lettere a) e b) D. Lgs.117/2017;
 - l) assumere mutui e richiedere finanziamenti a favore della Fondazione;
 - m) determinarne i rimborsi spese dei componenti degli organi della Fondazione, nonché le modalità di erogazione degli stessi, entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97 e articolo 8 comma 3 lettere a) e b) D. Lgs. 117/2017;
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi e/o

delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

Art. 11 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione.

Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso e-mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi, i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e quando i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i quorum indicati all'articolo:

- 10. g)
- 10. i)
- 10. j).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 12 Organo di controllo

I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati da AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del C.C.

L'Organo di Controllo esercita le sue funzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, commi 6 e 7, del D.Lgs.117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del presidente delle relative adunanze.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati anche per più mandati.

Qualora l'Organo di Controllo fosse composto da un Revisore Unico, dovrà essere nominato un supplente, avente il compito di sostituire il Revisore effettivo nell'espletamento del suo incarico qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa.

Il supplente resta in carica fino alla nuova nomina da parte del fondatore AMA AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE che potrà provvedere a confermarlo, eleggendo un nuovo supplente, ovvero alla nomina di un nuovo Revisore.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.

Art. 13 Revisione legale dei conti

La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, dovrà procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro e sottoscritti da tutti i componenti.

Tutti i Libri Verbali vengono conservati e custoditi presso la sede legale della Fondazione.

Art. 15 Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

Art. 16 Utili ed avanzi di gestione

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, di quelle direttamente connesse e di quelle diverse.

E' espressamente vietata - durante la vita della Fondazione - la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto - PREVIO PARERE POSITIVO DELL'UFFICIO DI CUI ALL'ART 45 COMMA 1 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE - ad AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE con sede a CASTEL DI LAMA (AP) in Contrada COLLECCHIO n. 19 Codice fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro Imprese 01237130446 QUALE ENTE FONDATORE, o in alternativa, secondo diversa decisione del CdA, ad altri Enti del Terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATI: ISABELLA SANDRONI - ALBINO FARINA Notaio (segue impronta sigillo)